CONFSAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SISTEMA IMPRESA
Confederazione delle Imprese e dei Professionisti

ACCORDO INTERCONFEDERALE

Criteri e modalità per la condivisione dei Piani e dei Progetti formativi

SISTEMA IMPRESA, C.F. 91027920197, con sede in Roma, Via Valadier, n. 36, rappresentata dal Presidente, Avv. Bellino Elio Panza;

e

CONFSAL – Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori, C.F. 97279170589, con sede in Roma, Viale di Trastevere, n. 60, rappresentata dal Segretario Generale, Prof. Angelo Raffaele Margiotta;

premesso che:

- sono socie fondatrici del Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua – Formazienda, costituito ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività con dm 251/V/2008 del 31 ottobre 2008;
- l'articolo 118, comma 1, della legge n. 388/2000 prevede che i Fondi paritetici interprofessionali possano finanziare, in tutto o in parte, «piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali», attribuendo così alla condivisione un ruolo essenziale quale presupposto per il finanziamento degli interventi formativi, nell'ambito delle finalità di sviluppo della formazione professionale continua, «in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori»;
- con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227 dell'11 maggio 2026 sono state adottate le «Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388», che costituiscono, con le successive modificazioni, il riferimento ministeriale del presente accordo;
- il paragrafo 4.5 delle suddette Linee Guida disciplina la nascita e la condivisione dei Piani formativi, secondo la dimensione del Piano e il principio di sussidiarietà, al di fuori degli organi del Fondo;
- le Parti intendono conformare il presente accordo alle Linee Guida ministeriali vigenti e distinguere la condivisione dei Progetti dalla condivisione del Piano complessivo, assicurando pariteticità, autonomia di giudizio, gratuità e tracciabilità del procedimento.

Tutto ciò premesso, SISTEMA IMPRESA e CONFSAL,

concordano di ricercare la condivisione nell'ambito aziendale e delle Commissioni paritetiche provinciali o metropolitane (CPP), regionali (CPR) e nazionale (CPN) come di seguito rappresentato.

Oggetto e finalità

Il presente Accordo stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la ricerca e l'espressione della condivisione dei Piani formativi e dei Progetti formativi che li compongono, al fine di assicurarne la rispondenza ai fabbisogni formativi e alle esigenze di occupabilità dei lavoratori e di competitività delle imprese, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 e nell'ambito degli interessi rappresentati dalle Parti, secondo i rispettivi ordinamenti associativi e i relativi mandati di rappresentanza.

In particolare, con il presente Accordo, SISTEMA IMPRESA e CONFSAL, in conformità ai principi contenuti nelle ultime Linee guida di riferimento, individuano e disciplinano le sedi nelle quali ricercare ed esprimere la condivisione dei Piani formativi e dei relativi Progetti, prevedendone l'esercizio sia nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, sia attraverso le Commissioni paritetiche costituite dalle Parti ai livelli provinciale o metropolitano (CPP), regionale (CPR) e nazionale (CPN), secondo le rispettive competenze.

Definizioni e classificazione

Il Piano formativo (di seguito anche Piano) è la programmazione unitaria presentata per la condivisione: individua fabbisogni, obiettivi, destinatari, interventi, tempi, risultati attesi e quadro finanziario e comprende uno o più Progetti formativi.

Il Progetto formativo (di seguito anche Progetto) è il singolo intervento di apprendimento compreso nel Piano, eventualmente articolato in più edizioni.

Il Piano aziendale riguarda la programmazione formativa di un unico datore di lavoro. Ai fini della competenza, la dimensione effettiva del Piano è determinata anche dalla distribuzione delle unità locali nelle quali sono impiegati i lavoratori destinatari della formazione, secondo il punto 2.c).

Il Piano territoriale è interaziendale: provinciale o metropolitano se coinvolge datori di lavoro con sede legale nella stessa provincia o città metropolitana; è regionale se le sedi sono in province diverse della stessa regione; è nazionale se sono in regioni diverse, senza necessità di coinvolgere l'intero territorio nazionale. Per i datori di lavoro plurilocalizzati rilevano le unità locali effettivamente coinvolte, secondo il punto 2.c).

Il Piano settoriale o di comparto è interaziendale: coinvolge datori di lavoro con attività prevalente riconducibile al medesimo Gruppo ATECO 2025, identificato da tre cifre, e fabbisogni formativi comuni riferiti a tale attività. Il criterio settoriale determina la tipologia del Piano; il perimetro territoriale determina la Commissione competente.

Il Piano individuale è promosso dalla persona fisica per i propri fabbisogni formativi, autonomamente rispetto alla programmazione aziendale, esclusivamente nei limiti dei destinatari e dei presentatori ammessi dalla normativa e dallo strumento di finanziamento. La condivisione dei Piani individuali e dei relativi Progetti, compresa la presa d'atto di condivisioni già acquisite, resta riservata a successiva disciplina in attesa dei chiarimenti sul regime di aiuti SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12 novembre 2014 e modificato con D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17 dicembre 2014, identificativo SANI 83883, riferito agli aiuti alla formazione in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni. La classificazione non estende l'ammissibilità al finanziamento.

Condivisione dei Progetti formativi

Le Parti riconoscono alla condivisione dei singoli Progetti formativi carattere qualificante dell'attività di rappresentanza e confronto sindacale svolta dalle rispettive organizzazioni e articolazioni associative.

Per la condivisione dei Progetti formativi, Sistema Impresa si attiva esclusivamente in rappresentanza dei datori di lavoro che aderiscono a un socio effettivo o aderente della Confederazione.

La presentazione, l'esame e la condivisione del Piano formativo non sono subordinati alla preventiva condivisione dei singoli Progetti che lo compongono. Quando richiesta, la condivisione dei Progetti si svolge secondo le modalità previste dal presente accordo.

Principio di sussidiarietà

In applicazione del principio di sussidiarietà, la condivisione dei Progetti è ricercata al livello più prossimo al datore di lavoro o alle unità locali interessate; il Piano complessivo è esaminato al livello corrispondente alla propria natura e dimensione effettiva, secondo i criteri seguenti:

1. Progetti e Piani aziendali

a) nelle imprese con RSU, la condivisione del Progetto è ricercata tra l'impresa (o la parte sociale datoriale alla quale aderisce) e la RSU competente, a maggioranza dei suoi componenti. Per il Piano aziendale riferito a un'unica unità locale resta prioritaria la condivisione aziendale; per il Piano che coinvolge più unità locali si applica quanto disciplinato al punto 2.c).

a.1) In caso di mancato riscontro documentato della RSU, la condivisione è ricercata presso la Commissione competente. Il Dissenso motivato non equivale a mancato riscontro e non consente di ricercare un diverso parere al livello superiore. L'eventuale modifica dei contenuti richiede una nuova versione e le valutazioni pertinenti.

a.2) In caso di assenza o mancato riscontro documentato della rappresentanza del livello competente, la condivisione è ricercata al livello immediatamente superiore, nel rispetto del presente accordo e del regolamento interno della Commissione. Il passaggio riguarda esclusivamente il Progetto formativo o il Piano formativo per il quale ricorrono tali presupposti e conserva gli atti già validamente conclusi.

b) Nelle imprese con una o più RSA, la condivisione del Progetto è ricercata tra l'impresa (o la parte sociale datoriale alla quale aderisce) e le RSA competenti costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o congiuntamente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori nell'anno precedente, rilevate e comunicate ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 25 maggio 2016, integrato il 30 gennaio 2025. Per il Piano aziendale riferito a un'unica unità locale resta prioritaria la condivisione aziendale; per quello che coinvolge più unità locali si applica quanto disciplinato al punto 2.c).

b.1) In caso di mancato riscontro documentato delle RSA competenti si applica la lettera a.1), compresa la distinzione rispetto al Dissenso.

b.2) Per i passaggi al livello superiore si applica la lettera a.2).

c) Nelle imprese prive di rappresentanze sindacali aziendali competenti, l'assenza è dichiarata e la condivisione del Progetto è ricercata presso la CPP competente per la sede legale del datore di

lavoro, salvo il criterio delle unità locali di cui al punto 2.c). La medesima priorità territoriale si applica al Piano aziendale riferito a un'unica unità locale e privo di rappresentanza aziendale.

c.1) I passaggi successivi seguono la lettera a.2) e la sequenza CPP, CPR, CPN.

2. Progetti e Piani territoriali

a) Il Piano territoriale provinciale o metropolitano è assegnato alla CPP; il Piano territoriale regionale alla CPR; il Piano territoriale nazionale alla CPN. La competenza sul Piano è distinta da quella sui singoli Progetti che lo compongono.

a.1) Gli eventuali trasferimenti rispettano il livello immediatamente superiore e i presupposti documentati previsti dal presente accordo e dai regolamenti interni. Il trasferimento di un Progetto non trasferisce automaticamente il Piano e viceversa; gli atti già validamente conclusi restano acquisiti.

a.2) Il coinvolgimento di più province della stessa regione determina la competenza della CPR; il coinvolgimento di territori in regioni diverse determina la competenza della CPN.

b) Per il Piano settoriale o di comparto, la CPP è competente se tutti i datori di lavoro coinvolti hanno sede legale nella stessa provincia o città metropolitana; la CPR se le sedi sono in province diverse della stessa regione; la CPN se sono in regioni diverse. Per le aziende plurilocalizzate, le unità locali coinvolte sostituiscono la sede legale ai fini territoriali.

c) Per le imprese plurilocalizzate, l'unicità del datore di lavoro non esaurisce la qualificazione della dimensione effettiva del Piano. Quando il Piano coinvolge più unità locali, la sua dimensione è territoriale provinciale o metropolitana se le unità nelle quali lavorano i destinatari sono nella stessa provincia o città metropolitana, territoriale regionale se sono in province diverse della stessa regione, territoriale nazionale se sono in regioni diverse. Il Piano è pertanto esaminato direttamente, rispettivamente, dalla CPP, dalla CPR o dalla CPN, senza subordinare tale assegnazione all'assenza di rappresentanze aziendali o al loro mancato riscontro sul Piano. La dimensione territoriale così individuata non trasforma le unità locali in distinti datori di lavoro sotto il profilo giuridico.

Per ciascun Progetto dell'impresa plurilocalizzata, la condivisione è invece ricercata presso le rappresentanze aziendali competenti per le unità e i lavoratori interessati. Una condivisione limitata a una unità non si estende alle altre. In assenza di rappresentanze o dopo un mancato riscontro documentato, la Commissione è individuata sul perimetro del Progetto: CPP per unità nella stessa provincia, CPR per province diverse della stessa regione, CPN per regioni diverse. Le condivisioni parziali restano acquisite e la Commissione interviene sul perimetro residuo, senza superare un Dissenso. Rilevano soltanto le unità dei lavoratori destinatari effettivamente coinvolti, anche quando l'impresa partecipa a un Piano interaziendale.

Il mancato riscontro delle RSU o delle RSA competenti si verifica quando non si esprimono entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza. L'assenza di risposta non costituisce condivisione tacita.

I procedimenti delle Commissioni seguono esclusivamente i termini stabiliti nei rispettivi regolamenti interni e riepilogati di seguito. La scadenza di un termine non produce condivisione tacita né consente di superare un Dissenso; comporta gli interventi di sollecito, sostituzione o trasferimento documentato previsti dai regolamenti.

Presentazioni istanze e termini

Le istanze sono presentate tramite myCommissioni. L'esito delle istanze viene comunicato entro 20 giorni dal ricevimento.

Tutti i termini sono computati dal lunedì al venerdì, escludendo sabato, domenica e festività infrasettimanali. Il giorno dell'evento iniziale non si conta e si mantiene il relativo orario di riferimento. Per le comunicazioni gestite in myCommissioni rileva la ricezione registrata per il destinatario, senza attendere apertura o lettura.

Le attività di ciascuna Commissione sono disciplinate da uno specifico regolamento interno condiviso e approvato da SISTEMA IMPRESA e CONFSAL, nel rispetto del presente accordo.

I componenti delle CPP, delle CPR e della CPN non possono ricoprire ruoli negli organi del Fondo Formazienda e negli organi degli enti e delle società richiedenti il finanziamento di Piani formativi.

Commissioni Paritetiche

a) Commissione Paritetica Provinciale o Metropolitana

La Commissione Paritetica Provinciale o Metropolitana (CPP) opera nell'ambito della provincia o della città metropolitana. Valuta i Progetti formativi secondo il criterio di prossimità e i Piani formativi in base alla loro dimensione e natura, applicando i criteri del punto 1. L'assegnazione del Piano alla CPP non comporta automaticamente l'assegnazione alla medesima Commissione di tutti i Progetti che lo compongono.

b) Commissione Paritetica Regionale

La Commissione Paritetica Regionale (CPR) opera nell'ambito della regione. Valuta i Progetti formativi e i Piani formativi attribuiti alla propria competenza, applicando i criteri di prossimità per i Progetti e di dimensione e natura per i Piani, secondo quanto previsto dal punto 1. Riceve anche i Progetti e i Piani formativi validamente trasferiti dal livello provinciale o metropolitano, senza ripetere valutazioni già concluse sulla stessa versione. L'assegnazione del Piano alla CPR non comporta automaticamente l'assegnazione alla medesima Commissione di tutti i Progetti che lo compongono.

c) Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica Nazionale (CPN) opera nell'ambito nazionale. Valuta i Piani formativi di dimensione nazionale, nonché i Progetti e gli altri Piani formativi attribuiti alla propria competenza secondo il presente accordo e il proprio regolamento interno. Riceve anche i Progetti e i Piani formativi validamente trasferiti dai livelli territoriali, senza ripetere valutazioni già concluse sulla stessa versione. L'assegnazione del Piano alla CPN non comporta automaticamente l'assegnazione alla medesima Commissione di tutti i Progetti che lo compongono. La natura settoriale o l'unicità del datore di lavoro non attribuiscono, da sole, competenza nazionale sul Piano o sui singoli Progetti. Restano fermi i criteri specifici del punto 2.c).

Gratuità e disposizioni finali

La valutazione e la condivisione dei Progetti e dei Piani sono gratuite.

Le Confederazioni disciplinano nei propri atti il rapporto e il compenso dei rispettivi commissari.

I componenti delle Commissioni e le loro Segreterie non determinano né riscuotono contributi per la struttura sindacale confederale.

Il presente accordo sostituisce l'Accordo Interconfederale del 30 gennaio 2025 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 dicembre 2028. In caso di mancata disdetta, da comunicare a mezzo PEC almeno due mesi prima della scadenza indicata, si intende prorogato di anno in anno. Le Parti definiscono il passaggio delle pratiche pendenti conservando atti validi, versioni, attività concluse e scadenze già maturate, senza duplicazioni di valutazioni. Il presente accordo è pubblicato sul sito del Fondo Formazienda.

Roma, 30 ottobre 2026

SISTEMA IMPRESA
Il Presidente
Avv. Bellino Elio Panza

CONFSAL
Il Segretario Generale
Prof. Angelo Raffaele Margiotta